COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2018
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2024

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il Comune di Nole intende garantire, nell'ambito del proprio territorio, l'effettuazione di attività solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, tramite l'attivazione di forme di collaborazione con singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'Ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'Ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. La cancellazione dal registro è altresì prevista d'ufficio qualora vengano meno i requisiti previsti dal successivo articolo ovvero nel caso in cui il volontario sia incorso in gravi negligenze nell'espletamento dei servizi.
6. Il Registro è tenuto dall'Ufficio Segreteria. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'Ente.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo Ente, l'Ufficio Segreteria pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

a. essere maggiorenne;
b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
c. idoneità psicofisica documentata mediante regolare certificato rilasciato da un medico del SSN.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
3. Sulla domanda deve essere indicata l'attività o le attività per le quali il volontario intende assicurare la propria collaborazione.

Art. 7 – Servizi previsti

1. Possono essere oggetto delle collaborazioni di cui all'art.1 le attività di sorveglianza, supporto tecnico organizzativo o aiuto alle persone (di seguito "servizi ausiliari"), in particolare nelle tipologie sotto elencate:
   - sorveglianza presso strutture sede di attività ricreative o culturali, allo scopo di conciliare gli orari di accesso con le esigenze dell'utenza;
   - sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
   - sorveglianza e supporto tecnico organizzativo per la predisposizione e la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, musicali, fieristiche e di promozione turistica organizzate dal Comune;
   - supporto tecnico organizzativo alle attività della biblioteca comunale;
   - aiuto ai cittadini e in particolare alle persone disabili al fine di facilitarne l'accesso ai servizi comunali;
   - gestione di aree espositive o museali;
   - attività di protezione civile;
   - sorveglianza sui mezzi di trasporto alunni della scuola dell'obbligo.

Art. 8 – Coordinatore responsabile

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per uno o più servizi ausiliari di cui all'art.5), sono coordinati dal Responsabile del Settore o suo collaboratore al quale afferisce la tipologia di servizio, al quale compete:
   a) l'accertamento, diretto o tramite i competenti uffici, del possesso, da parte dei volontari inseriti nelle diverse specifiche attività, delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche necessarie al loro svolgimento;
   b) la vigilanza sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette, nel rispetto delle norme vigenti e, qualora previste, delle normative specifiche di settore;
   c) la verifica dei risultati attraverso incontri periodici, sopralluoghi e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
2. Sulla base delle indicazioni dell'assessorato competente inerenti l'attivazione di un servizio, il coordinatore responsabile predispone, in accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle relative attività.

Art. 9 - Impegni del volontario

1. I volontari devono impegnarsi a effettuare le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato.
2. Devono inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al proprio coordinatore responsabile delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio.

Art. 10 – Identificazione dei volontari

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Articolo 11 – Copertura assicurativa

1. L'Ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 12 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata, e comunque autorizzate.

Articolo 13 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente regolamento.

Il presente Regolamento:

E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2018 con atto n. 22

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2018 al 27.04.2018

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 28.04.2018 al 13.05.2018 .

E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2024

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 19.04.2024 al 04.05.2024

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 05.05.2024 al 20.05.2024

Le modifiche sono entrate in vigore a decorrere dal 21.05.2024.

Nole, 21.05.2024

COMUNE DI NOLE
TORINO

Il Segretario Comunale

BARBATO dott.ssa Susanna